



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 aprile 2008 n.59

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 54, comma 1, della Legge 20 febbraio 1991 n.28;*

*Visto l'articolo Unico del Decreto 1 febbraio 1995 n.11, ratificato con Decreto 26 aprile 1995 n.56;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.33 adottata nella seduta del 7 aprile 2008;*

*Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2, LETTERA D) DELL'ORDINAMENTO  
DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E NOTAIO E STATUTO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI E NOTAI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DI CUI AL DECRETO 26  
APRILE 1995 N. 56 “**

## **Articolo Unico**

L'articolo 5, comma 2, lettera d) dell' Ordinamento della professione di avvocato e notaio e Statuto dell'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino di cui al Decreto 26 aprile 1995, n. 56 è così modificato:

“d) aver conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza conferito a seguito di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni da Università della Repubblica di San Marino ovvero da Università straniere, a condizione che i relativi titoli di laurea siano riconosciuti dalla Repubblica di San Marino e che, nello Stato in cui sono rilasciati, costituiscano titolo idoneo per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 aprile 2008/1707 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*